

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) A seguito di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Ucraina («la prima inchiesta»), sono state istituite misure antidumping col regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007⁽²⁾. Detto regolamento è entrato in vigore il 27 aprile 2007.

(2) Si ricorda che l'aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sulle assi da stiro fabbricate dal produttore esportatore cinese Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. («Since Hardware») era dello 0 % mentre variava dal 18,1 % al 38,1 % per gli altri produttori esportatori cinesi. A seguito di un successivo riesame intermedio, le aliquote del dazio sono state aumentate fino al 42,3 % dal regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del Consiglio, del 29 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007⁽³⁾.

2. Apertura del procedimento in corso

(3) Il 2 ottobre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, rela-

tivo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽⁵⁾ («il regolamento di base»), riguardante le importazioni nell'Unione di assi da stiro originarie della RPC, limitata alla società Since Hardware. Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche annunciato l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, al fine di permettere le modifiche necessarie del regolamento (CE) n. 452/2007 alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC intitolata «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» (AB-2005-6)⁽⁶⁾. Tale relazione stabilisce ai paragrafi 305 e 306 che un produttore esportatore a carico del quale non sono state accertate nell'inchiesta iniziale pratiche di dumping non può essere fatto oggetto della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta né di riesami amministrativi o per cambiamento di circostanze.

3. Esclusione di Since Hardware dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007

(4) Since Hardware dovrebbe essere esclusa dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007 per evitare che Since Hardware sia contemporaneamente oggetto di due procedimenti antidumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 452/2007 è modificato come segue:

All'articolo 1, paragrafo 2, nella tabella, la voce relativa a «Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.» è soppressa e la voce «Tutte le altre società» è sostituita dalla voce «Tutte le altre società (ad eccezione di Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou — codice addizionale TARIC A784)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU C 237 del 2.10.2009, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽⁶⁾ WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

